

CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del DLG 119/95 i clienti hanno il diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico.

1) Premessa, nozione di pacchetto turistico.

Ai sensi dell'art 2 n.1 decreto legislativo n 111 del 19/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ("omissis") che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

2) Fonti legislative

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore e sarà altresì disciplinato dalla L.27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 nonché dal già citato Decreto Legislativo 111/95.

3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alle disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal DLG 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

L'agenzia di viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza, dovrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art.6 del Dlg. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.

Si dà atto che l'agenzia di viaggi venditrice ha nei confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'rt. 13 CCV oltre che di venditore ex art. 4 Dlg 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante.

4) Pagamenti

Alla conferma della prenotazione o all'atto della richiesta impegnativa dovranno essere versati la quota d'iscrizione ed una caparra pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell'inizio del viaggio Per le conferme/rischieste impegnative effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della prenotazione.

Il mancato ricevimento da parte di Bag & Drearms T.O. dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Bag & Dreams T.O.

Peraltro Bag & Dreams T.O. riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati all'Agente di viaggio conformemente agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso Bag & Dreams T.O. e l'Agente di viaggio

5) Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportato

6) Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto entro 7 giorni senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentale ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Rifiuto di partecipare al viaggio in conseguenza di un grave inadempimento dell'organizzatore Impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza di fatto sopraggiunto non imputabile. Nei casi di cui al precedente comma il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non disponibile, superiore, senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.

Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi lunedì/venerdì dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere il rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi lunedì/venerdì dalla proposta di aumento e di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti comma del presente articolo, sarà addebitato, oltre la quota di iscrizione, il corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate:

- pacchetti turistici contenenti soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi lunedì/venerdì prima della partenza;
- 100% della quota dopo tali termini.

Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto

7) Annullamento del pacchetto turistico.

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al secondo comma del precedente art. e nelle modalità di cui al successivo 3, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, se previsto nel cataLogo, nel programma fuori cata logo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine, precedente la data della partenza ivi indicato.

8) Chiarimenti in materia di recesso

Gli effetti del recesso del consumatore o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 che sostanzialmente riproducono il disposto degli artt. 12 e 13 Dlg. 111/95. Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio tra parti contrattuali anche in virtù del dettaglio dell'art. 1469 ter cod. civ (introdotto dalla L.52796 di attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge")

9) Modifiche dopo la partenza

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fomite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato

10) Sostituzioni

Il cliente rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi lunedì/Venerdì prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciario;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione

Il cliente rinunciario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

11) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per l'Italia, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti Essi, inoltre, dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico

I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra considerate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del

danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetti di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12) Classificazione alberghiera

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità, è stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

13) Regime di responsabilità

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario, e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate

14) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente la Convenzione di Parigi nel 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art 1783 e seguenti CC.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite , risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non i può superare di "5.000 franchi germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'ari 13 n 2 CCV. Qualora il i testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

15) Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di e assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio per disposizione di legge o di a contratto. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

16) Reclami e denunce

Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 n 2. Dlg 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi. Oppure, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta, alle richieste del consumatore.

17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso a gli uffici dell'organizzatore o del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18) Fondo di garanzia.

E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Dlg. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze:

- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ai sensi dell'art. 21 n. 5 Dlg n.111/95.

19) Clausola compromissoria

Di comune accordo ai sensi dell'art. 29 CCV peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente del tribunale ove ha sede legale il Tour Operator.

Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione

Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

B) Condizioni di contratto

A tali contratti sono applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art 3 1° comma; art 4; art 6; art. 7;art. 8;art 9 1° comma;art 10;art 14 1° comma;art 15;art 17.

L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L.269/98 " La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

Privacy.

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte di Bag & Drearms T.O. delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

Le proposte contenute nel presente catalogo sono state pubblicate nel mese di marzo 2003 ed hanno validità fino a dicembre 2003

Organizzazione Tecnica



Divisione Incoming di Bag & Dreams T.O.

Bag & Dreams sas di Ugo Cappello e C.
Piazza Roma,93
81016 Piedimonte Matese (Ce)

Licenze Decreti Regione Campania
nn. 12695/96, 13667/99, 431/2001

Polizza RC
Navale Assicurazioni SpA
n.4118676/E

